

COMUNE DI TADASUNI



Provincia di Oristano
www.comune.tadasuni.or.it

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 32 del 30/11/2018

Oggetto:	Utilizzo di avanzo di amministrazione e contestuale variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e della relativa cassa.
----------	--

L'anno **Duemiladiciotto**, addì **trenta** del mese di **novembre**, alle ore **19.30**, nella sala consiliare, previa notifica degli avvisi di convocazione ai singoli consiglieri, prot. n. **2123**, in data **26/11/2018**, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria di 1^a convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente	Assente
1. Porcu Mauro	X	
2. Campus Federica		X
3. Campus Sergio		X
4. Demartis Silvia	X	
5. Flore Patrizia	X	
6. Flore Stefano		X
7. Monagheddu Vincenzo	X	
8. Oppo Pier Paolo		X
9. Porcu Monica	X	
10. Sanna Elena		X
11. Zedde Fabio	X	
TOTALE	6	5

Il Sig. Mauro Porcu, nella qualità di Sindaco, constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4^o comma, lett. a), del D.Lgs.18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - D.U.P. - per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 175 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., così come novellato dal D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, le variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le fattispecie previste dallo stesso comma;
- le competenze in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato art. 175, comma 2, del citato TUEL;

Visto il comma 4 del citato art. 175, che recita testualmente:

“Ai sensi dell’articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decaduta, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”.

Dato atto che:

- ai sensi del citato art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 10-08-2018 si è provveduto alle operazioni di assestamento generale, mediante la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
- in attuazione di quanto sopra il Servizio Finanziario ha provveduto alla verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri stabiliti dalle norme contabili per la copertura delle spese correnti e in conto capitale, con particolare attenzione al rispetto del vincolo di bilancio relativo al pareggio finanziario 2018-2020;

Dato atto, altresì, che attualmente, per far fronte a sopravvenute esigenze della gestione, si rende necessario integrare alcuni stanziamenti previsti al titolo 1 - spese correnti e nel titolo 2 spese in conto capitale, stornando delle somme da altri stanziamenti che presentano sufficiente disponibilità, modificando, inoltre, alcuni finanziamenti ed acquisendo alcune maggiori entrate rispetto alle previsioni iniziali, così come indicato nell'Allegato E al presente atto;

Rilevata, pertanto, la necessità di apportare le variazioni al Bilancio di Previsione 2018-2020, al fine di adeguare, sia in entrata che in uscita, gli stanziamenti alle effettive necessità connesse all'attività dell'amministrazione comunale e, in particolare:

- Det. n. 37853-1555 del 05-11-2018 della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Lavori Pubblici - relativa all'assegnazione dei contributi per canoni di locazione;
- Det. n. 0014338 del 15-11-2018 della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Pubblica Istruzione - relativa al riparto dei fondi a favore dei comuni per la fornitura gratuita dei libri di testo e per l'assegnazione di borse di studio;
- Assegnazione fondi Regione Sardegna - Reddito di inclusione sociale (REIS);
- Assegnazione fondi Regione Sardegna - Progetti sociali *“Ritornare a casa”*;
- Adeguamento degli stanziamenti relativi alle spese del personale e della produttività inherente le economie 2017 e precedenti, dando atto che vengono rispettate le spese di personale così come previsto dalla normativa vigente;

Dato atto, inoltre, che sono necessari alcuni adeguamenti di vari stanziamenti alle effettive necessità connesse all'attività dell'amministrazione comunale, sia in entrata che in uscita, dettagliate negli allegati che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto ed illustrate, anche nel prospetto previsto dall'allegato

n. 8/1, di cui all'art. 10 comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011: "Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere";

Considerato che:

- la presente variazione è stata predisposta, sia in termini di competenza che in termini di cassa, con riferimento ai nuovi modelli di bilancio di previsione, come previsti dal DPCM 28/12/2011, in attuazione del citato decreto relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- è stato iscritto nel bilancio di previsione, per il triennio 2018-2020, un fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità, la cui determinazione è stata effettuata tenendo presente quanto contenuto all'art. 46, del D.Lgs. n. 118/2011 e nel principio contabile applicato, di cui all'allegato 4/2 e che tale accantonamento è stato verificato dal Responsabile dei Servizi finanziari e ritenuto congruo e che, pertanto, non necessita di variazioni in sede di assestamento generale del bilancio;
- è stata verificata la congruità del fondo di riserva e di cassa e che le previsioni risultano coerenti con il mantenimento degli equilibri di bilancio di previsione 2018-2020;

Dato atto che il Rendiconto di Gestione - Conto del Bilancio 2017, è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 21-06-2018 e che, dalle risultanze dell'esercizio 2017, è stato accertato un avanzo di amministrazione, pari a complessivi € 1.765.364,83, distinto così come segue:

1. Parte accantonata per crediti dubbia esigibilità	- € 200.254,54
2. Parte vincolata derivanti da trasferimenti	- € 00,00
3. Parte vincolata formalmente attribuita dall'ente	- € 00,00
4. Altri vincoli	- € 67.496,14
5. Parte destinata agli investimenti	- € 00,00
6. Parte disponibile	- € 1.497.614,15

Richiamato il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il quale individua la costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e disciplina i relativi utilizzi;

Appurato, in particolare, che la quota libera dell'avanzo di amministrazione accertato può essere utilizzato, ai sensi dell'art. 187, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, con deliberazione di variazione di bilancio per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- per il finanziamento di spese di investimento;*
- per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- per l'estinzione anticipata dei prestiti;*

Dato atto che:

- ai sensi del comma 3-bis del citato articoli 187, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato è ammesso solamente nel caso in cui l'ente non faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione, ai sensi degli artt. 222 e 195 del Tuel;
- non trovandosi l'ente in anticipazione di tesoreria ovvero non utilizzando in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione, sussistono le condizioni per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato;
- l'art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che gli enti rispettino durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo i principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile;

Precisato che prima di procedere all'applicazione dell'avanzo di amministrazione è stata condotta una dettagliata analisi di tutte le voci di bilancio, finalizzata a verificare il permanere degli equilibri di bilancio, con particolare riferimento alla verifica dell'attendibilità e congruità delle previsioni di entrata e dei relativi accertamenti; verifica della capacità di spesa degli stanziamenti di parte corrente e degli impegni assunti; verifica generale delle fonti di finanziamento degli investimenti;

Rilevato che, dalla predetta verifica, è emerso che non esistono debiti fuori bilancio; permangono gli equilibri di bilancio, non si rende necessario dare copertura alle spese di investimento;

Vista la Circolare n. 25 - MEF - RGS - Prot. n. 216042 del 03/10/2018 - U, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni - Ufficio II, aente per oggetto: *"Modifiche alla circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, in materia di utilizzo degli avanzi di amministrazione per investimenti da parte degli enti locali per l'anno 2018"*;

Dato atto che:

- nella predetta circolare, il Ministero chiarisce che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 247 del 2017, ha formulato un'interpretazione dell'art. 9 della L. 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibri di bilancio degli enti territoriali, in base alla quale l'avanzo di amministrazione ed il Fondo pluriennale vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo;
- viene affermato, in particolare, che *"l'avanzo di amministrazione rimane nella disponibilità dell'ente che lo realizza"* e *"non può essere oggetto di prelievo forzoso"* attraverso i vincoli del pareggio di bilancio;
- la Corte precisa, inoltre, che *"l'iscrizione o meno nei titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dell'entrata e nei titoli 1, 2 e 3 della spesa deve essere intesa in senso meramente tecnico -contabile, quale criterio armonizzato per il consolidamento dei conti nazionali"*;
- tale orientamento interpretativo è stato confermato con la successiva sentenza n. 101 del 2018, con la quale la medesima Corte ha dichiarato, altresì, illegittimo il comma 466 dell'art. 1 della L. 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui stabilisce che dal 2020 *"tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali"* e, cioè che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell'equilibrio del bilancio, le spese vincolate nei precedenti esercizi devono trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza; tale precisazione, a giudizio della Corte, è incompatibile con l'interpretazione sostenuta nella richiamata sentenza n. 247 del 2017;
- con le predette affermazioni, la Corte costituzionale, interpretando l'art. 9 della L. n. 243 del 2012, ha di fatto introdotto la possibilità di utilizzare il risultato di amministrazione;
- a seguito della nota dell'Ufficio del Coordinamento legislativo n. 3038 del 2 ottobre 2018, si evince che le città metropolitane, le province e i comuni, nell'anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- conseguentemente, ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018, di cui al paragrafo B.1 della circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio;

Ravvisata la necessità di utilizzare una quota dell'avanzo di amministrazione proveniente dai fondi liberi, così come segue:

- Acquisto autovettura di servizio -	€ 15.500,00
- Manutenzione straordinaria Impianti Sportivi -	€ 20.000,00

per un totale complessivo di € 35.500,00, di cui € 15.500,00 rientrano tra i vincoli di finanza pubblica dell'ente che offre disponibilità, mentre € 20.000,00 viene applicato sulla base della Circolare n. 25 - MEF - RGS - Prot. 216042 del 03/10/2018 - U, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni - Ufficio II;

Visto il parere favorevole espresso dall'organo preposto alla revisione economico-finanziaria, in conformità all'art. 239, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., giusto verbale n. 11 in data 27/11/2018;

Visto il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 13/4/2016, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22/3/2018;

Acquisito il parere favorevole del responsabile Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in L. 7.12.2012, n. 213, come riportato in calce alla presente;

DELIBERA

1 - Di applicare al bilancio di previsione dell'esercizio 2018/2020, ai sensi dell'art. 187, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., l'avanzo di amministrazione risultante dall'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2017, per un importo complessivo di € 35.500,00, dai fondi liberi, come di seguito specificato:

- Acquisto autovettura di servizio	- € 15.500,00
- Manutenzione straordinaria Impianti Sportivi	- € 20.000,00

per un totale complessivo di euro 35.500,00 di cui € 15.500,00 rientrano tra i vincoli di finanza pubblica dell'ente che offre disponibilità, mentre la quota di € 20.000,00 viene applicata sulla base della Circolare n. 25

- MEF - RGS - Prot. 216042 del 03/10/2018 - U, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni - Ufficio II;

2 - Di approvare la proposta di variazione al bilancio di Previsione 2018-2020, ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, sia in termini di competenza che in termini di cassa, descritte nei prospetti allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegati A 8-1 e 8-1 bis, B, C, D, E) ed illustrate anche nel prospetto previsto dall'allegato n. 8/1, di cui all'art. 10 comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 "Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere" anch'esso facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

3 - Di dare atto che:

- vengono conseguentemente variati il Documento Unico di Programmazione (DUP 2018-2020);
- l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità, iscritto nel bilancio di previsione per l'anno 2018, è stato determinato ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 118/2011, del principio contabile applicato, di cui all'allegato 4/2 dello stesso decreto e della facoltà prevista dall'art. 1 c. 509 della Legge di Stabilità 2015;
- tale accantonamento è stato verificato da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari e ritenuto congruo, non necessitando, pertanto, di variazioni in sede di assestamento generale del bilancio;
- secondo quanto disposto dall'art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio è stato rispettato il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal Tuel, con particolare riferimento agli equilibri di competenza finanziaria, dei residui e di cassa;
- ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, risultano rispettati gli equilibri di bilancio, le variazioni garantiscono il permanere degli equilibri di bilancio e sono coerenti con il conseguimento del saldo di competenza finale, di cui all'art. 1, commi 707-734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in quanto secondo le valutazioni e le stime condotte in narrativa è prevedibile che l'esercizio in corso si concluderà mantenendo in pareggio la gestione di competenza;
- ai fini vincolo relativo al pareggio finanziario 2018-2020 è stato verificato il rispetto e la coerenza dello stesso al 31/12/2018 e di approvare l'allegato D) prospetto "Pareggio di Bilancio", che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto;
- è stato predisposto il prospetto previsto dall'allegato 8/1 di cui all'articolo 10, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., Allegato - variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere;

4 - Di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

5 - Di dare atto, infine, che l'ente non fa sistematico ricorso all'anticipazione di tesoreria, né all'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione e che, pertanto, non sussistono cause ostative all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato previste dall'art. 187, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 267/2000;

6 - Di dare atto che la Giunta Comunale provvederà a modificare, in conseguenza al presente atto deliberativo, l'assegnazione delle risorse finanziarie contenute nel Piano Esecutivo di Gestione 2018, in termini di capitolo di entrata e spesa ai responsabili di settore, con relativa assegnazione della responsabilità del procedimento;

7 - **Di dichiarare**, con successiva e separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano e con lo stesso risultato della votazione precedente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
f.to Mauro Porcu

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Giuseppe Mura

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., si esprime il parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico - amministrativa.

Tadasuni 24/11/2018

Il responsabile Servizio Finanziario
f.to Rag. Vellio Melas

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., si esprime il parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile.

Tadasuni 24/11/2018

Il responsabile Servizio Finanziario
f.to Rag. Vellio Melas

Attestato di Pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 05/12/2018, al 20/12/2018, come prescritto dall'art. 37, 3° comma, della L.R. 4/2/2016, n. 2.

Tadasuni 05/12/2018

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Giuseppe Mura

- Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tadasuni 05/12/2018

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Giuseppe Mura